



CONVEGNO
IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Venerdì 10 marzo ore 14:30

Centro Cardinal Urbani - Via Visinoni 4/c Venezia-Zelarino

14:30 Registrazione partecipanti

14.45 Presentazione dell'evento

Mariano Carraro

Presidente Ordine degli Ingegneri della Città Metropolitana di Venezia

Sandro Boato

Presidente Collegio degli Ingegneri di Venezia

15.00 Maria Grazia Bortolin
Regione del Veneto - Direzione LLPP

Il nuovo Codice dei Contratti
Le novità di sistema

15.30 Luigi Chiappini
Libero professionista

Impatto del nuovo codice sulla
progettazione e sulla direzione dei
lavori

16.00 Raffaella Boscolo
ANCE Venezia - Lavori pubblici e appalti

Le novità più rilevanti della riforma

16.30 Michele Lapenna
Rete delle Professioni Tecniche.
Coordinatore GdL Lavori Pubblici

L'impatto del codice sui servizi di
Ingegneria/architettura

17.00 Sandro Catta
Consigliere C.N.I. con delega LLPP

Le possibili azioni del CNI

17.30 Alfredo Biagini
Avvocato

Criticità dal punto di vista giuridico-
legale

18.00 Dibattito

18.30 Mariano Carraro

Conclusioni

I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
NEL NUOVO CODICE DEI COPNTRATTI

Ing. Michele Lapenna – Gruppo di Lavoro LL.PP. RPT



CONVEGNO
IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Venerdì 10 marzo ore 14:30

Centro Cardinal Urbani - Via Visinoni 4/c Venezia-Zelarino

14:30 Registrazione partecipanti

14.45 Presentazione dell'evento

Mariano Carraro

Presidente Ordine degli Ingegneri della Città Metropolitana di Venezia

Sandro Boato

Presidente Collegio degli Ingegneri di Venezia

15.00 Maria Grazia Bortolin
Regione del Veneto - Direzione LLPP

Il nuovo Codice dei Contratti
Le novità di sistema

15.30 Luigi Chiappini
Libero professionista

Impatto del nuovo codice sulla
progettazione e sulla direzione dei
lavori

16.00 Raffaella Boscolo
ANCE Venezia - Lavori pubblici e appalti

Le novità più rilevanti della riforma

16.30 Michele Lapenna
Rete delle Professioni Tecniche.
Coordinatore GdL Lavori Pubblici

L'impatto del codice sui servizi di
Ingegneria/architettura

17.00 Sandro Catta
Consigliere C.N.I. con delega LLPP

Le possibili azioni del CNI

17.30 Alfredo Biagini
Avvocato

Criticità dal punto di vista giuridico-
legale

18.00 Dibattito


18.30 Mariano Carraro

Conclusioni

PREMESSA

Ing. Michele Lapenna – Gruppo di Lavoro LL.PP. RPT

REGALO DI FINE ANNO AI LIBERI PROFESSIONISTI



IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI
220, ARTICOLI, 319 PAGINE DI ALLEGATI, 1499 NOTE
ZERO GARANZIE DI QUALITÀ DEL PROGETTO

□ SCHEMA NUOVO CODICE – PRINCIPALI CRITICITA' – ENTRATA IN VIGORE E TRANSITORIO

- **Ai sensi dell'articolo 229** dello Schema di Nuovo Codice lo stesso dovrebbe **entrare in vigore** (comma 1), con i relativi allegati, **il 1° aprile 2023** e **acquistare efficacia**, con i relativi allegati, eventualmente già sostituiti o modificati, **il 1° luglio 2023** (comma 2).
- Il condizionale è d'obbligo perché i contenuti soprattutto della parte regolamentare, sono carenti ed andrebbero migliorati prima della entrata in vigore del Nuovo Codice come sollecitato da tutti gli stakeholder del settore delle costruzioni in particolare dalla RPT .
- Se da un lato è apprezzabile lo sforzo del Governo di dotare il Paese di uno strumento codicistico immediatamente applicativo che da molti anni il settore degli Appalti Pubblici sta aspettando di contro non si possono sottacere i rischi di una operazione così delicata.
 - La Legge n. 109/94 ha dovuto aspettare cinque anni per vedere il Regolamento D.P.R. 554/99 e l'anno successivo per il Capitolato Generale D.M. 145/00.
 - Il D.Lgs. n. 163/06 ha dovuto aspettare quattro anni per vedere il Regolamento (D.P.R. 207/10).
 - Il D.Lgs. n. 50/16 il Regolamento non lo ha mai visto a parte qualche Linea Guida ed il D.M. n. 49/18.

E proprio in virtù di questa genesi che occorre dotare il Paese ed il mercato di uno strumento che funzioni.

La preoccupazione più grande è che questa corsa alla pubblicazione del Nuovo Codice diventi l'ennesima emissione di una norma che genererà un transitorio particolarmente critico e sia più preludio e base per contenziosi piuttosto che strumento di lavoro per gli operatori del settore, l'esperienza dell'entrata in vigore del D.lgs. 50'/2016 dovrebbe averci insegnato qualcosa.

INSOMMA BISOGNA FARE PRESTO MA BISOGNA FARE BENE

□ SCHEMA NUOVO CODICE – PRINCIPALI CRITICITA’ – SEMPLIFICARE O TAGLIARE

- In questi ultimi anni il legislatore italiano, era già successo nel passaggio dal D.Lgs. 163/2006 al D.Lgs. 50/2016, sembra avere scambiato il verbo “semplificare” con “tagliare”.
- Semplificare dal latino medievale *Simplificare*, formato da *simplex* cioè *semplice* e dalla radice di *facere* cioè *fare*, significa rendere semplice o più semplice, facilitare una norma non tagliarla.
- Per semplificare non basta togliere o eliminare parti normative come è accaduto per i SIA che dal D.lgs.50 in poi non hanno trovato una collocazione in una parte specifica del Codice con le norme ad esso relative sparse all’interno dello stesso non in modo organico, ma generando non poche difficoltà agli operatori del settore e quindi fare esattamente l’opposto di semplificare .
- Il Regio Decreto 350/1895 che è rimasto in carica quasi 100 anni, non funzionava perché aveva pochi articoli ma perché era scritto bene e toccava tutti gli argomenti allora necessari, fissando principi generali che sono ancora attuali.
- A 100 anni di distanza chi vuole entrare nel mondo degli Appalti Pubblici deve ancora partire da una buona lettura della L. 2248/1865 e del R.D. 350/1895.

INSOMMA BISOGNA SEMPLIFICARE E NON TAGLIARE RENDENDO PIU’ COMPLESSA LA NORMA

□ SCHEMA NUOVO CODICE – PRINCIPALI CRITICITA’ – OBBLIGAZIONI E PRINCIPI

- Lo Schema del Codice si presenta molto ricco di principi giuridici e carente nella parte regolamentare.
- Avendo demandato la scrittura del Codice al Consiglio di Stato era prevedibile ma se alla sua stesura avesse partecipato qualche ingegnere o qualche addetto ai lavori in più e qualche giurista in meno probabilmente il risultato sarebbe stato diverso.
- Bisogna tenere in conto che la materia dei contratti è di natura codicistica, il rischio è quello di trasformare il Codice degli Appalti in qualcosa solo ricco di principi giuridici.
- Si dimentica che il Codice deve essere messo in mano a degli operatori che lo devono utilizzare per realizzare un’opera, fornire un servizio o acquisire una fornitura, quindi qualcosa di estremamente tangibile.
- Per questo la parte regolamentare è fondamentale ed imprescindibile.

Il rischio è invece che i principi, sicuramente corretti e ben circoscritti ma non altrettanto disciplinati, si trasformino nella base per il contenzioso.

INSOMMA UNA COSA E’ IL PRINCIPIO DEL RISULTATO ALTRO E’ L’OBBLIGAZIONE DI RISULTATO

□ SCHEMA NUOVO CODICE – PRINCIPALI CRITICITA' – IL PROGETTO

- La riduzione a due dei tre livelli di progettazione è un problema delicato su cui non si è posta la necessaria attenzione.
- Dopo anni (1994) viene eliminata la fase più importante del progetto ovvero quella del definitivo accorpendo la stessa al PFTE.
- La modifica è tesa come al solito alla *semplificazione*.
- Non si tiene in conto che la fase del definitivo e quella nella quale si concepisce il progetto, la sua ideazione, il coordinamento e l'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, e soprattutto l'inquadramento della spesa e quindi la definizione del finanziamento.
- Il progetto esecutivo risulta essere solo la cantierizzazione del definitivo e non il progetto stesso. Questo aspetto, può costituire terreno fertile per il contenzioso soprattutto se l'appalto dei lavori avverrà sulla base del PFTE.
- La realizzazione di un'opera pubblica di qualità e realizzata nei tempi programmati non può tenere conto di una accurata progettazione la riduzione a due delle fasi progettuali può prestare il fianco a qualcosa di peggio e non di meglio.

**CON QUALI RISORSE UMANE - CON QUALI FINANZIAMENTI
LE PICCOLE STAZIONI APPALTANTI FARANNO FRONTE A QUESTA MODIFICA?**

□ SCHEMA NUOVO CODICE – PRINCIPALI CRITICITA' – APPALTO INTEGRATO

- Un altro tema molto critico è la generalizzazione di fatto dell' Appalto Integrato.
- Nello Schema del Nuovo Codice si prevede di andare a gare dei lavori indifferentemente per qualsiasi tipo di opera con la progettazione esecutiva o con appalto integrato fatta eccezione per gli interventi di manutenzione ordinaria.
- In questo si ravvisa un ritorno al D.lgs. 163/2006 senza tenere conto dei problemi generati in termini di contenzioso e tempi di realizzazione delle opere.
- Se non si può escludere la partecipazione dell'impresa alla fase di progettazione nel caso di opere a grande contenuto tecnologico nel qual caso l'apporto della stessa al progetto può essere importante prevedere la generalizzazione dell'appalto integrato è un grave errore.
- La tendenza che sembra leggersi è: dove i "finanziamenti pubblici e la struttura pubblica fa fatica ad arrivare diamo spazio al privato".
- Ma pubblico e privato hanno istanze diverse, quindi il risultato non sarà mai lo stesso.
- Progettista, direttore dei lavori, coordinatori, sono figure di controllo e garanzia che devono stare dalla parte del committente, della stazione appaltante, non dalla parte dell'impresa.
- Con metodologie di affidamento tipo "appalto integrato" o "contraente generale" si vuole importare nel nostro sistema ciò che funziona da altre parti. In passato questo non ha funzionato.

INSOMMA I PROGETTI NON LI DEVONO FARE LE IMPRESE NE TANTOMENO IL CONTROLLI

□ SCHEMA NUOVO CODICE – PRINCIPALI CRITICITA' – DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO E L'EQUO COMPENSO

- La bozza di Nuovo Codice degli Appalti, anche in riferimento alla definizione dei nuovi livelli progettuali, non contiene nessuna norma in merito a come verranno determinati i corrispettivi.
- Già Il D.M. 17/06/2016 doveva essere con urgenza adeguato a partire dal 2016 in quanto non coerente con il D.Lgs. 50/16.
- Di contro l'articolo 8 del Codice introduce il principio dell' "equo compenso" in base alla quale, anche per la PA, ogni prestazione deve essere remunerata equamente cosa che sta già nei principi del Codice Civile e non dovrebbe essere ulteriormente precisata.
- Occorre che ci sia una tariffa chiara e di riferimento per tutti. Una tariffa che tenga conto della molteplicità delle prestazioni vecchie e nuove.
- Il D.M. 17/06/2016 non è male va solo aggiornato ed integrato.
- Nello Schema di Nuovo Codice Il ribasso viene lasciato libero e da applicare a tutto senza differenziazione di componenti.
- Se la prestazione professionale non è poi all'altezza, non è adeguata, per sicurezza-qualità-tempi-costi, si interviene con gli strumenti che la norma già prevede ed ha sempre previsto ma che sono stati solo a volte applicati. E' evidente che tutti devono essere giusti ed equi nelle scelte, nei tempi e nella individuazione dei costi, a partire dalle stazioni appaltanti, altrimenti questo meccanismo non funziona.

OCCORRE UNA NORMA INDEROGABILE PER LA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DA PORRE A BASE DI GARA

□ SCHEMA NUOVO CODICE – PRINCIPALI CRITICITA' – SUBAPPALTO

- Un altro tema molto critico è quello del Subappalto in particolare nei SIA. Il subappalto nei servizi è il grande assente di questa bozza di Nuovo Codice degli Appalti.
- Sul tema subappalto l'Europa negli anni ci ha più volte ripresi in particolare per l'aliquota della parte subappaltabile ovvero, da ultimo, il 30 % dell'importo contrattuale.
- L'Europa ha visto nella norma italiana sul Subappalto uno strumento che non favorisce la concorrenza e quindi una limitazione del libero mercato.
- Con le modifiche apportate dal DL 77/21 al D.Lgs. 50/16 tale aliquota è stata eliminata. In questa bozza di Nuovo Codice degli Appalti, anche tutti i limiti che vigevano per i servizi non sono più presenti.
- Il comma 8 dell'articolo 31 del D.lgs. 50/2016, in tema di subappalto dei SIA, è stato recentemente **modificato dalla legge 238/2021 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea** ed è quindi da ritenersi cogente con tali obblighi.
- L'eliminazione dei limiti al subappalto è davvero un vantaggio? È un passo verso l'Europa? È un passo verso l'equa concorrenza?

QUESTA MODIFICA PORTA AD UN MERCATO DI LAVORI E SERVIZI APPANNAGGIO SOLO DELLE GRANDI STRUTTURE

□ SCHEMA NUOVO CODICE – PRINCIPALI CRITICITA’ – APPLICAZIONE ALLE PICCOLE COMMITTENZE

- Un altro tema molto critico è quello della complessità del Nuovo Codice e del ruolo delle piccole e medie stazioni appaltanti.
- In Italia non ci sono solo le grandi committenze che saranno attrezzate a gestire procedure, fare norme, capitolati e regolamenti ma anche le medio-piccole che andranno in difficoltà e si riverseranno sui professionisti, specialmente i medio-piccoli, che avranno difficoltà anche loro a rispondere.

**RESTA NON AFFRONTATO ANCHE IN QUESTO NUOVO CODICE LA GESTIONE DELLO STESSO
DA PARTE DELLA GRANDE MAGGIORANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ITALIANE**



CONVEGNO
IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Venerdì 10 marzo ore 14:30

Centro Cardinal Urbani - Via Visinoni 4/c Venezia-Zelarino

14:30 Registrazione partecipanti

14.45 Presentazione dell'evento

Mariano Carraro

Presidente Ordine degli Ingegneri della Città Metropolitana di Venezia

Sandro Boato

Presidente Collegio degli Ingegneri di Venezia

15.00 Maria Grazia Bortolin
Regione del Veneto - Direzione LLPP

Il nuovo Codice dei Contratti
Le novità di sistema

15.30 Luigi Chiappini
Libero professionista

Impatto del nuovo codice sulla
progettazione e sulla direzione dei
lavori

16.00 Raffaella Boscolo
ANCE Venezia - Lavori pubblici e appalti

Le novità più rilevanti della riforma

16.30 Michele Lapenna
Rete delle Professioni Tecniche.
Coordinatore GdL Lavori Pubblici

L'impatto del codice sui servizi di
Ingegneria/architettura

17.00 Sandro Catta
Consigliere C.N.I. con delega LLPP

Le possibili azioni del CNI

17.30 Alfredo Biagini
Avvocato

Criticità dal punto di vista giuridico-
legale

18.00 Dibattito

18.30 Mariano Carraro

Conclusioni

I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
NEL NUOVO CODICE DEI COPNTRATTI

Ing. Michele Lapenna – Gruppo di Lavoro LL.PP. RPT

□ SIA - PREMESSA

- I Servizi di Ingegneria e Architettura godono di una disciplina autonoma rispetto a Lavori, Servizi e Forniture;
- Nel D.Lgs. 50/2016 e nello Schema di Nuovo Codice dei Contratti, di contro, non è presente una parte specifica che disciplini i Servizi di Ingegneria e Architettura fatta eccezione per entrambi degli articoli che riguardano in particolare solo una parte degli stessi, assoggettati alle procedure dei Concorsi di Progettazione e di Idee;
- Le disposizioni che riguardano i Servizi di Ingegneria e Architettura si trovano quindi all'interno sia del D.Lgs. 50/2016 che del Nuovo Codice in modo non organico e questo rende complesso individuare, a differenza di quanto previsto dal previgente D.Lgs. 163/2006, il complesso della disciplina di riferimento.


▫ IL D.Lgs. 50/2016 E IL MERCATO DEI SIA

- Il Mercato dei Servizi di Ingegneria e Architettura **dall'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 ad oggi** è stato interessato da una forte crescita per effetto in particolare delle norme contenute nello stesso e relative alla **Centralità della Progettazione e alla Ridefinizione del Ruolo della PA;**
- **Centralità Progettazione e Limitazione Appalto Integrato (Articolo 59)**
 - Di regola **Progetto Esecutivo a base di gara**
 - Mai più **Affidamenti dei Lavori** sulla base **del Progetto Preliminare**
 - **Divieto di Appalto Integrato** Tranne Casi Particolari (PPP, Concessioni, ecc.)
 - **Appalto Integrato** solo se **elemento tecnologico o innovativo** opere sia prevalente
- **Ridefinizione del Ruolo della PA**
 - Nessuna **priorità dell'attività progettuale svolta all'interno delle SA**
 - **Progettazione Interna** (non incentivata) **ed Esterna** poste **sullo stesso piano**
 - **Nuovo Ruolo PA** verso fasi di **programmazione e controllo esecuzione**

Quanto sopra ha fortemente **limitato l'affidamento dei SIA** all'interno della Stazione Appaltante e l'utilizzo dell'**Affidamento congiunto della Progettazione ed Esecuzione** delle opere ed ha determinato un **+ 500 % del Mercato dei SIA** da dicembre 2015 a dicembre 2021 e un più **1.300 %** dal 2015 al 2022 se si tiene conto dell'ultimo anno fortemente influenzato dal PNRR.

IL D.Lgs. 50/2016 E IL MERCATO DEI SIA

IMPORTI A BASE D'ASTA DELLE GARE PER I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
SERIE 2009-2022




*sono compresi gli accordi quadro

** si tratta di una stima degli importi destinati ai soli servizi di ingegneria escludendo i costi di esecuzione

IMPORTO COMPLESSIVO DESTINATO ALLA PROGETTAZIONE E AGLI ALTRI SERVIZI
DI INGEGNERIA* PER ANNO

SERIE 2013-2022 (VAL. IN MILIONI DI EURO)



* Sono esclusi gli accordi quadro, i concorsi di idee e di progettazione, i bandi con esecuzione dei lavori e i bandi per servizi ICT

□ SIA - DEFINIZIONI E CONTENUTI – D.Lgs. 50/2016

➤ L'articolo 3, let. vvvv definisce i SIA come:

«servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici», i servizi riservati ad **operatori economici** esercenti **una professione regolamentata** ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE;

➤ L'articolo 24, comma 1 specifica che trattasi delle prestazioni “.....relative alla **progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo al Responsabile unico del procedimento.....**”

□ SIA - DEFINIZIONI E CONTENUTI – SCHEMA NUOVO CODICE

➤ All'interno dello Schema di **Codice scompare** la definizione di SIA.

➤ **L'articolo 13**, recante “Ambito di applicazione”, dello Schema del Nuovo Codice **al comma 6 rinvia per le definizioni all'Allegato I.1 Definizione dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti.**

- L' articolo 1 *Definizione dei soggetti* indica alla lettera l la definizione di operatore economico includendo in essa tutti gli operatori economici capaci di eseguire prestazioni di lavori, servizi e forniture;
- L'articolo 2 *Definizione dei contratti* non fa nessun riferimento ai contratti attinenti ai servizi di Ingegneria ed Architettura;
- L'articolo 3 *Definizione delle procedure e degli strumenti* alla lettera l definisce solo le procedure relative ai Concorsi di Progettazione e di idee:

□ SIA - SOGGETTI ESECUTORI - D.Lgs. 50/2016

➤ L'articolo 24, comma 1 specifica che le prestazioni relative ai SIA “.....sono espletate:

a) dagli *uffici tecnici delle stazioni appaltanti*;

b) dagli *uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire*;

c) dagli *organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge*;

d) *dai soggetti di cui all'articolo 46.*”

I soggetti di cui alle lettere **a, b e c** rappresentano i soggetti che possono espletare la **Progettazione e le attività connesse interne** alle stazioni appaltanti mentre i soggetti di cui **all'articolo 46**

rappresentano gli operatori economici che possono partecipare alle procedure di **affidamento** dei
□ **SIA - SOGGETTI ESECUTORI – SCHEMA NUOVO CODICE**
contratti pubblici attinenti **all'ingegneria e all'architettura**.

➤ Lo Schema del Nuovo Codice **non individua in modo esplicito i soggetti esecutori dei SIA** e gli stessi vanno ricercati all'interno dell'articolato agli **articoli 45 Incentivi alle funzioni tecniche, 114 Direzione dei lavori e 116 Collaudo** per i soggetti interni alle Stazioni Appaltanti e **all'articolo 66 Operatori Economici per l'affidamento dei servizi di Architettura e Ingegneria** per i soggetti esterni.

- **SIA – SOGGETTI ESECUTORI INTERNI ALLE STAZIONI APPALTANTI – D.Lgs. 50/2016**
- Per quanto riguarda i **sogetti** di cui alle lettere **a, b e c** del comma 1 dell'articolo 24 il **comma 3** dello stesso specifica che *“I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione.”*
- Ai sensi dell'articolo 157, comma 3 del Codice **La Progettazione e le attività connesse interne alle Stazioni Appaltanti può essere espletata solo da personale assunto a tempo indeterminato.**
- Ai sensi dell'articolo 113 **la progettazione interna alle stazioni appaltanti non è incentivata** e si individua una ripartizione di ruoli tra gli operatori esterni e quelli degli uffici tecnici della stazione appaltante orientando questi ultimi alle fasi di programmazione, gestione e controllo. .
- **SIA – SOGGETTI ESECUTORI INTERNI ALLE STAZIONI APPALTANTI – SCHEMA NUOVO CODICE**
- Per quanto riguarda i **sogetti interni** l'articolo 45 dello Schema di Nuovo Codice *Incentivi alle funzioni tecniche* ai commi 1 e 2 **rinvia all'allegato I.10** per l'elenco delle attività tecniche svolte dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti.
- Nello schema di Nuovo Codice **non viene individuata nessuna ripartizione** dei servizi tecnici da svolgere tra gli **uffici tecnici** delle stazioni appaltanti e gli **operatori esterni**.
- **La progettazione interna alle stazioni appaltanti torna ad essere incentivata.**
- Il **comma 6 dell'articolo 114 Direzione dei lavori** e il **comma 4 dell'articolo 116 Collaudo** del Nuovo Codice prevedono la **priorità** dell'affidamento della Direzione dei Lavori e del Collaudo **all'interno della Stazione appaltante** e in mancanza ai **dipendenti di centrali di committenza** o di altre **amministrazioni pubbliche**.
- **L'affidamento esterno** alle Stazioni Appaltanti dei Servizi di Ingegneria e Architettura nello Schema di Nuovo Codice è **consentito** solo nel caso di **accertata carenza** nell'organico della stazione appaltante, delle altre amministrazioni pubbliche, o nei casi di particolare complessità tecnica.

- **SIA – SOGGETTI ESECUTORI INTERNI ALLE STAZIONI APPALTANTI – SCHEMA NUOVO CODICE**
- **Allegato I.10 Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure indica le attività svolte dagli uffici tecnici interni alla stazione appaltante:**

(Art. 45, comma 1)

(Cfr. art. 113, comma 1, d.lgs. n. 50/2016)

ALLEGATO I.10

Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure

Attività di:

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del Responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
- redazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (Direttore/i operativo/I, Ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario).

□ SIA - OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEI SIA – D.Lgs. 50/2016

- I **sogetti di cui alla lettera d del comma 1 dell’articolo 24** sono **individuati all’articolo 46** “Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria”.

“Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta:

a) *i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: **i professionisti singoli, associati**, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti.....;*

b) ***le società di professionisti:***;

c) ***società di ingegneria:**.....;*

d) ***i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;***

d) ***bis altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale.....;***

e) ***i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d-bis);***

f) ***i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei Servizi di Ingegneria e Architettura.”***

- Ⓞ Il **DM del MIT 2 dicembre 2016, n. 263** definisce i **requisiti** che devono possedere gli **operatori economici** per l’affidamento dei SIA e **garantire la presenza dei giovani professionisti** nei **raggruppamenti** concorrenti ai bandi ad esso relativi.

□ SIA - OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEI SIA – SCHEMA NUOVO CODICE

- **l’articolo 66** del Nuovo Codice *Operatori economici per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura*, sostanzialmente identico all’articolo 46 del D.Lgs. 50/2016, individua **gli operatori economici** che possono partecipare alle procedure di **affidamento** dei contratti pubblici attinenti **all’ingegneria e all’architettura**.

“Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta:

a) *i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: **i professionisti singoli, associati**, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti.....;*

b) *le società di professionisti:*;

c) *società di ingegneria:.....;*

d) *i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;*

e) *altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale.....;*

f) *i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e);*

g) *i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei SIA.”*

- La Parte V dell’allegato II.12 definisce i **requisiti** che devono possedere gli **operatori economici** per l’affidamento dei SIA e garantire la presenza dei giovani professionisti nei raggruppamenti concorrenti ai bandi ad esso relativi.

- **SIA – CONTINUITA' DELLA PROGETTAZIONE – D.Lgs. 50/2016**
 - **Il Codice al fine di garantire omogeneità e coerenza del procedimento da priorità all'affidamento congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva ed in caso di affidamento disgiunto prevede l'accettazione da parte del nuovo progettista dell'attività professionale in precedenza svolta. il comma 12 dell'articolo 23 infatti recita *“Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l'attività progettuale svolta in precedenza.....”***

- **SIA – CONTINUITA' DELLA PROGETTAZIONE – SCHEMA NUOVO CODICE**
 - Nel Nuovo Codice **la progettazione delle opere pubbliche è articolata in due fasi PFTE e PE.**

 - **Il Nuovo Codice al fine di garantire omogeneità e coerenza del procedimento da priorità all'affidamento congiunto della progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva ed in caso di affidamento disgiunto prevede l'accettazione da parte del nuovo progettista dell'attività professionale in precedenza svolta. il comma 8 lettera d dell'articolo 41 infatti recita:**

“d) il Progetto Esecutivo di regola, è redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica. Nel caso in cui motivate ragioni giustificano l'affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza riserve l'attività progettuale svolta in precedenza”.

□ SIA – AFFIDAMENTO AL PROGETTISTA DELLA D.L. – DIVISIONE IN LOTTI – D.Lgs. 50/2016

- Il **comma 1 dell'articolo 157** del Codice **prevede**, per gli affidamenti dei SIA di **importo superiore alla soglia** di cui all'articolo 35, **la possibilità dell'affidamento della direzione lavori al progettista solo per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto nel bando di gara.**

Ai sensi dell'articolo 157 del Codice l'affidamento congiunto sopra soglia di progettazione e direzione lavori deve essere opportunamente motivato.

- Dalla lettura congiunta del **comma 1 dell'articolo 157 e del comma 1 dell'articolo 51**, sulla divisione in lotti, **emerge la possibilità sopra soglia di individuare lotti prestazionali** all'interno del servizio di ingegneria e architettura al fine di favorire l'accesso al mercato degli operatori di piccole e medie dimensioni.

I Lotti Prestazionali Individuabili nel caso di un SIA sono la progettazione, il coordinamento della sicurezza e la direzione dei lavori.

□ SIA – AFFIDAMENTO AL PROGETTISTA DELLA D.L. – DIVISIONE IN LOTTI – SCHEMA NUOVO CODICE

- Il **comma 6 dell'articolo 14** *Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti* **impedisce il frazionamento artificioso** dell'appalto per evitare l'applicazione delle soglie contenute allo stesso articolo.

- Il comma 1 dell' **Articolo 58** *Suddivisione in lotti* al fine dell'apertura del mercato alle piccole e medie imprese **prevede la suddivisioni in lotti funzionali, prestazionali** o quantitativi degli appalti di lavori, servizi e forniture

- Dalla lettura congiunta del **comma 6 dell'articolo 14, del comma 1 dell'articolo 58** **emerge la possibilità sopra soglia di individuare lotti prestazionali** all'interno del servizio di ingegneria e architettura al fine di favorire l'accesso al mercato degli operatori di piccole e medie dimensioni.

I Lotti Prestazionali Individuabili nel caso di un SIA sono la progettazione, il coordinamento della sicurezza e la direzione dei lavori.

- **SIA – CENTRALITA' DELLA PROGETTAZIONE E LIMITAZIONE APPALTO INTEGRATO – D.Lgs. 50/2016**
- **CENTRALITÀ PROGETTAZIONE E LIMITAZIONE APPALTO INTEGRATO NEL CODICE**
L'articolo 59 del Codice nel rispetto di quanto contenuto nella legge Delega **prevede:**
 - Di regola **Affidamento dei Lavori** sulla base del **Progetto Esecutivo**
 - Mai più **Affidamenti dei Lavori** sulla base del **Progetto Preliminare**
 - **Divieto di Appalto Integrato Tranne Casi Particolari (PPP, Concessioni, Finanza di Progetto ecc.)**
 - **Appalto Integrato** solo se **elemento tecnologico o innovativo** opere sia prevalente
- **SIA – CENTRALITA' DELLA PROGETTAZIONE E LIMITAZIONE APPALTO INTEGRATO – SCHEMA NUOVO CODICE**
- **Il comma 1 dell'articolo 44 Appalto integrato di fatto generalizza** l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori sulla base di un PFTE **in contrasto** con quanto previsto dalla stessa **Legge Delega L. 78/22** art. 1, comma 2, let. ee. **E' escluso** il ricorso all'Appalto Integrato **solo per le opere di manutenzione ordinaria**
- **Il comma 4 dell'articolo 44** specifica che ***“L'offerta è valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L'offerta ha ad oggetto sia il progetto esecutivo che il prezzo, e indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori”.***
- **Il comma 6 dell'articolo 44** prevede la **corresponsione diretta** al progettista del corrispettivo per la progettazione.

- **SIA – DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO A BASE D’ASTA – D.Lgs. 50/2016**
 - **Il comma 8**, dell’articolo 24 del D.Lgs. 50/2016 **prevede l’utilizzo** da parte della Stazione Appaltante del **DM 17 giugno 2016** per la determinazione della base d’asta negli appalti che hanno ad oggetto servizi di Ingegneria e Architettura.
 - In base al **comma 8-bis** non è possibile **subordinare il pagamento** del corrispettivo per la progettazione al **finanziamento dell’opera**.
 - In base al **comma 8-ter** non è possibile **prevedere** quale corrispettivo **forme di sponsorizzazione** o di rimborso.

- **SIA – DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO A BASE D’ASTA – SCHEMA NUOVO CODICE**
 - Nello schema del Nuovo Codice **non esiste alcun riferimento ad una norma da utilizzare per la determinazione della base d’asta** negli appalti che hanno ad oggetto servizi di Ingegneria e Architettura fatta eccezione per il **riferimento generico** contenuto nel **comma 14, lettera c, dell’articolo 14 Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti** e un **richiamo**, chiaramente errato, previsto nell’allegato **I.7, art. 3, co. 1, lettera s)**.

*“**Articolo 14 comma 14.** Per gli appalti pubblici di servizi, l’importo da porre come base per il calcolo dell’importo stimato dell’appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente: c) **per gli appalti riguardanti la progettazione gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;**”*

*“**Allegato I.7 - Articolo 3.** Documento di indirizzo alla progettazione. comma 1.. ..Il DIP riporta almeno le seguenti indicazioni:s) in caso di affidamenti agli operatori economici di cui all’articolo 66, comma 1, del codice, **l’importo di massima stimato** da porre a base di gara, calcolato nel rispetto del decreto di cui all’articolo 41, comma 13 del codice, per la prestazione da affidare;”*

□ SIA – SUBAPPALTO – D.Lgs. 50/2016

- Il comma 8 dell'articolo 31 stabilisce il divieto da parte dell'affidatario di avvalersi del subappalto nel caso dei contratti pubblici aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura

“, L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. (comma modificato dalla legge 238/2021 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge Europea 2019-2022)”.

□ SIA – SUBAPPALTO – SCHEMA NUOVO CODICE

- Lo Schema di Nuovo Codice non stabilisce nessun divieto da parte dell'affidatario di avvalersi del subappalto nel caso dei contratti pubblici aventi ad oggetto servizi di Ingegneria e Architettura.
- Il comma 3 dell'articolo 19 Subappalto non annovera i SIA tra le categorie di forniture o servizi per cui non è possibile il Subappalto.
- Il comma 4 dello stesso articolo non pone condizioni particolari per le condizioni di subappalto dei SIA.

Nella mancanza di una norma specifica che vieti il subappalto dei SIA si ha conferma dell'impostazione di questo Nuovo Codice teso a favorire un mercato in cui lavori e servizi saranno sempre più ad appannaggio di grande strutture.

□ SIA – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA – D.Lgs 50/2016

Per effetto del **comma 10 dell'articolo 93** (Garanzie per la partecipazione alla procedura) **non è dovuta la cauzione provvisoria per la partecipazione alle procedure di affidamento relativi alla progettazione, alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento e alle attività di supporto al RUP**

“10. Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento.”

□ SIA – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA – SCHEMA NUOVO CODICE

- Per effetto del **comma 11 dell'articolo 106** *Garanzie per la partecipazione alla procedura* **non è dovuta la cauzione provvisoria per la partecipazione alle procedure di affidamento relativi alla progettazione, alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento e alle attività di supporto al RUP.**

“11. Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del RUP.”

SIA PER IL D.LGS. 50/2016 CHE PER LO SCHEMA DI NUOVO CODICE

La polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno copre i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto che possono determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Gli affidatari di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di supporto al RUP **non sono esentati dall'obbligo di presentazione della cauzione definitiva.**

□ SIA – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO – D.LGS. 50/2016 – SCHEMA NUOVO CODICE

AFFIDAMENTI SIA RIFERIMENTI D.LGS. 50/2016 E NUOVO CODICE – IMPORTI - PROCEDURE

Rif. Codice	Importo S.I.A.	Procedure	Avviso-Bando-Disciplinare-Invito
art.36 c.2 a) art.50 c.1 b)	Inferiore a € 40.00 a € 139.000* a € 140.000+	Diretto	Elenco OO.EE. Avviso indagine di mercato
Art. 157 co. 2 Art. 50 c. 1 e)	Pari o Superiore a € 40.000 e Inferiore a € 100.000 Pari o Superiore a € 139.000 e Inferiore a € 215.000 Pari o Superiore a € 140.000 e Inferiore a € 215.000	Procedura Negoziata senza previa pubblicazione di bando	Elenco OO.EE.
			Avviso indagine di mercato
art. 60 art. 61 art. 91 Art. 70 c. 1	Pari o superiore a € 100.000 Pari o Superiore a € 215.000* Pari o Superiore a € 215.000	Procedura aperta	Bando
		Procedura ristretta	

+ Valori previsti Nuovo Codice - * Valori previsti per le procedure attivate entro il 30/06/2023 (D.L. 77/21)

- **SIA – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – D.Lgs. 50/2016**
- **I requisiti di partecipazione** previsti dal D.Lgs. 50/2016 ai sensi dell'articolo 83 e delle Linee Guida ANAC n. 1 sono:
 - a) **fatturato globale** per servizi di ingegneria e di architettura , **espletati nei migliori tre degli ultimi cinque esercizi** antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo **massimo pari al doppio (nel previgente regolamento era da 2 a 4)** dell'importo a base di gara; **in alternativa, il requisito può essere soddisfatto da una polizza assicurativa contro i rischi professionali, così come previsto dall'art. 83, comma 4, lett.c) del Codice.**
 - b) **Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura**, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra **1 e 2 volte (nel previgente regolamento era da 2 a 4)** l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;
 - c) **Avvenuto svolgimento** negli ultimi dieci anni di **due servizi** di ingegneria e di architettura, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un **importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80** volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;
 - d) **Per i soggetti organizzati in forma societaria** (società di professionisti e società di ingegneria) **numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni** (comprendente i soci attivi, i dipendenti e), **in una misura proporzionata alle unità stimate** nel bando per lo svolgimento dell'incarico **e, al massimo, non superiore al doppio (nel previgente regolamento era da 2 a 4)** ;
 - e) **per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici, in una misura non minore alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico e, al massimo, non superiore al doppio (nel previgente regolamento era da 2 a 4)** ;

□ SIA – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – SCHEMA NUOVO CODICE

- Lo schema del Nuovo Codice **individua** ai sensi del **comma 1 dell'articolo 100** come requisiti di partecipazione:
 - a) l'idoneità professionale;
 - b) la capacità economica e finanziaria;
 - c) le capacità tecniche e professionali.

- Ai sensi del **comma 2** dello stesso articolo le stazioni appaltanti **richiedono requisiti** di partecipazione **proporzionati e attinenti** all'oggetto dell'appalto.

- Ai sensi del **comma 11** per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti **possono richiedere** agli operatori economici **quale requisito**:
 - di capacità economica e finanziaria un **fatturato globale maturato nell'anno precedente** a quello di indizione della procedura non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto.

 - di **capacità tecnica e professionale** di aver eseguito nel **precedente triennio** dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.

□ SIA – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE – D.Lgs. 50/2016

- Il **comma 3 dell'articolo 95** del D.Lgs. 50/2016 impone per i **SIA di importo pari o superiori a 40.000 euro** l'aggiudicazione con il criterio dell'OEPV

□ SIA – SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE – SCHEMA NUOVO CODICE

- Il **comma 4 dell'articolo 50** *Procedure per l'affidamento* del Nuovo Codice prevede per i **SIA di importo pari o superiori a 140.000 euro e inferiori alla soglia di cui all'articolo 14** l'aggiudicazione **sia con il criterio dell'OEPV che del prezzo più basso**

“4. Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure, fatti salvi i contratti ad alta intensità di manodopera, del prezzo più basso”.

- Il **comma 1 dell'articolo 54** *Esclusione automatica delle offerte anomale* nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso **prevede** negli atti di gara **l'esclusione automatica** delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse **sia pari o superiore a cinque**.

- Il **comma 2 dell'articolo 108** *Criteri di aggiudicazione degli appalti*, **in contraddizione** con il comma 4 dell'articolo 50, **prevede per i SIA di importo pari o superiore a 140.000 euro l'aggiudicazione con il criterio dell'OEPV**

“2. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;”

□ SCHEMA NUOVO CODICE – CRITICITA’ E PROPOSTE DELLA RPT

➤ PRICIPALI CRITICITA’ RILEVATE DALLA RTP SULLA BOZZA DI RIFORMA DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Tra gli aspetti **particolarmente negativi** in merito ai quali si considera indispensabile un intervento prioritario sullo Schema di Codice la RPT ha segnalato:

- **La possibilità di affidamento della prestazione d’opera intellettuale a titolo gratuito** in casi eccezionali senza che siano definiti gli stessi. Risulta inoltre possibile la prestazione professionale gratuita sotto forma di “donazione”;
- **Il ricorso all’appalto integrato**, di fatto generalizzato, previa presentazione di progetto esecutivo in sede di gara, che fa venir meno la centralità del progetto nei processi di trasformazione del territorio, accresce enormemente i costi di gara degli operatori economici, oltrech  pors in contrasto con il principio enunciato all’art. 1, co. 2, lett. ee), della Legge 21 giugno 2022, n. 78;
- **Il mancato richiamo ad una specifica norma di legge per il calcolo dell’importo a base di gara** negli affidamenti dei Servizi di architettura ed ingegneria ed altri servizi tecnici, all’obbligo di utilizzo della stessa e alla necessit  che sia aggiornata in relazione alle modifiche introdotte dal nuovo codice, in particolare ai livelli ed ai contenuti della progettazione.
- **La richiesta dei requisiti di partecipazione esorbitanti** in violazione il principio di apertura del mercato (fatturato anno precedente in luogo dei migliori tre degli ultimi cinque anni e servizi tecnici da 10 anni a 3 anni), in violazione dei principi previsti all’art. 1, co. 2, lett. a), Legge 21 giugno 2022, n. 78;
- Il mancato divieto di subappalto degli affidamenti inerenti i Servizi di Architettura ed Ingegneria ed altri Servizi tecnici;
- **L’eccessivo, quasi esclusivo, ricorso dell’affidamento** della progettazione, della direzione lavori e del collaudo, **all’interno degli Uffici tecnici** delle Stazioni appaltanti, mediante la reintroduzione di tutte le attivit  professionali nell’incentivo e la previsione della priorit  dell’affidamento interno della direzione dei lavori e del collaudo in contrasto con le conclamate carenze di organico delle Stazioni appaltanti;
- **In merito ai concorsi** si ritiene che **la previsione del concorso in unica fase**, anzich  in due, violi il principio di proporzionalit  sancito a livello europeo.

□ SCHEMA NUOVO CODICE – CRITICITA' E PROPOSTE DELLA RPT

> PRICIPALI PROPOSTE DELLA RTP SULLA BOZZA DI RIFORMA DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Di seguito si riportano gli emendamenti prioritarie proposti dalla Rete delle Professioni Tecniche allo schema di codice dei contratti pubblici nella versione bollinata dalla Ragioneria generale di Stato e presentate nelle audizioni presso le commissioni VIII di Camera e Senato:

Art. 8	La modifica è volta a sancire il principio in base al quale nessuna prestazione professionale può essere resa gratuitamente, in rispetto al principio dell'equo compenso.
Art. 41	Le modifiche prevedono: (i) il divieto di subappalto della progettazione e delle attività ad essa connesse così come previsto nell'attuale quadro normativo; (ii) l'obbligo di utilizzare per l'affidamento dei SAI i parametri a base del calcolo che dovranno essere riaggiornati in relazione alle modifiche che saranno apportate al Codice dei Contratti, in particolare la riduzione dei livelli di progettazione da 3 a 2, i nuovi contenuti del PFTE, in raccordo con quanto previsto dall'allegato I.7, art. 3, co. 1, lett. s). L'assenza di un sistema univoco di calcolo ingenera incertezze e contenziosi, da ritenersi l'esatto contrario dell'obiettivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera m) della legge delega che, invece, pone tra gli obiettivi da perseguire "riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara"; (iii) puntualizzano il rapporto tra i nuovi livelli di progettazione e la programmazione, in particolare chiariscono che il documento di fattibilità delle alternative progettuali individua la soluzione che l'amministrazione intende perseguire e che verrà assunta dal documento di indirizzo della progettazione, il quale conterrà le indicazioni di natura progettuale per la redazione del PFTE.
Art. 44	Le modifiche puntano a definire, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, co. 2, lett. ee), L. 78/22, i casi in cui è possibile il ricorso all'appalto integrato. Introducono una soglia di importo opere come minima per il ricorso a tale strumento. Ribadiscono che non è possibile procedere con l'appalto integrato per opere di manutenzione indipendentemente dal loro valore e specificano che l'offerta ha ad oggetto una proposta tecnica in luogo del progetto esecutivo.
Art. 45	La modifica è tesa a specificare il ruolo degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti riprendendo il contenuto dell'articolo 113 secondo comma del d.lgs. 50/2016.
Art. 46	La modifica riguarda la necessità di adottare, in via preminente, la tipologia del concorso in due fasi (idea e progetto) in quanto quella proposta viola il principio di proporzionalità sancito a livello europeo. La richiesta che tutti i partecipanti forniscano gratuitamente un progetto di fattibilità tecnica ed economica, comporta, infatti, un lavoro ingente già in fase di partecipazione, con un conseguente elevato e non giustificato costo complessivo della procedura stessa.
Art. 100	La modifica specifica - nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, co. 2, lett. a), Legge 78/2022 e dall'art. 3 del presente testo in ordine ai principi di concorrenza ed apertura del mercato – i requisiti per gli appalti di servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, prevedendo la possibilità di ricorrere per i requisiti economico-finanziari ad opportuna copertura assicurativa e di considerare, per i requisiti di capacità tecnica e professionale, un periodo nel quale aver espletato servizi analoghi pari ad anni 10, come riportato nel D.Lgs. 50/2016.
Art. 114	La modifica è tesa a prevedere la facoltà per la Stazione appaltante dell'affidamento interno della direzione lavori in luogo dell'obbligatorietà.
Art. 116	La modifica è tesa a prevedere la facoltà per la Stazione appaltante dell'affidamento interno del collaudo in luogo dell'obbligatorietà.

- **SCHEMA NUOVO CODICE – PARERI COMMISSIONI PARLAMENTARI**
- **Il 21 febbraio le Commissione VIII** della Camera dei Deputati che la Commissione VIII del Senato della Repubblica **hanno fornito parere positivo – con osservazioni** - in ordine all'Atto del Governo recante il Codice dei Contratti Pubblici.
- Attraverso queste approvazioni si conclude l'*iter* previsto in Parlamento da parte della legge delega e si auspica che il Governo recepisca i pareri forniti emendando il testo bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato lo scorso gennaio.
- **Le osservazioni formulate dalle Commissioni VIII** di Camera e Senato in sede di parere **recepiscono i principali rilievi formulati dalla Rete** delle Professioni Tecniche in sede di audizione.

Nello specifico, in sintesi, le Commissioni hanno invitato il Governo a valutare, tra le altre cose, quanto segue:

- In relazione alla possibilità di fornire **prestazioni professionali d'opera a titolo gratuito** di cui all'art. 8, l'opportunità di **sancirne l'assoluto divieto**;
- **In relazione ai livelli e ai contenuti della progettazione** di cui all'art. 41:
 - l'opportunità di prevedere il **divieto di subappalto** della progettazione e delle attività ad essa connesse così come previsto nell'attuale quadro normativo;
 - **l'obbligo di utilizzare** per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria **i parametri** a base del calcolo che dovranno essere riaggiornati in relazione alle modifiche previste dal nuovo codice, in particolare la riduzione dei livelli di progettazione da 3 a 2, i nuovi contenuti del progetto di fattibilità tecnico-economica delle opere pubbliche (PFTE), in raccordo con quanto previsto dall'Allegato I.7, articolo 3, comma 1, lettera s);
 - **Puntualizzare il rapporto tra i nuovi livelli di progettazione e la programmazione**, al fine di chiarire che il documento di fattibilità delle alternative progettuali individua la soluzione che l'amministrazione intende perseguire e che verrà assunta dal documento di indirizzo della progettazione, il quale conterrà le indicazioni di natura progettuale per la redazione del PFTE.

□ SCHEMA NUOVO CODICE – PARERI COMMISSIONI PARLAMENTARI

Nello specifico, in sintesi, le Commissioni hanno invitato il Governo a valutare, tra le altre cose, quanto segue:

- **In relazione all'appalto integrato** di cui all'art. 44, l'opportunità di **definire i casi in cui è possibile** ricorrere a tale istituto, introdurre una soglia di importo opere come minima per il ricorso a tale strumento, ribadire che non è possibile procedere con l'appalto integrato per opere di manutenzione indipendentemente dal loro valore **specificando che l'offerta ha ad oggetto una proposta tecnica** in luogo del progetto esecutivo;
- **In relazione ai requisiti** di ordine speciale di cui all'art.100, l'opportunità di specificare i requisiti per gli appalti di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, prevedendo la possibilità di **ricorrere per i requisiti economico-finanziari** ad opportuna copertura assicurativa e di considerare, per i **requisiti di capacità tecnica** e professionale, un periodo nel quale aver espletato servizi analoghi pari a **dieci anni**, come previsto dal decreto legislativo n. 50 del 2016;
- **In relazione alla direzione lavori** di cui all'art. 114, l'opportunità di prevedere la facoltà per la stazione appaltante di procedere dell'affidamento interno della direzione lavori in luogo dell'obbligatorietà;
- **In relazione al collaudo** di cui all'art. 116, l'opportunità di prevedere la facoltà per la stazione appaltante dell'affidamento interno del collaudo in luogo dell'obbligatorietà;
- **In relazione alla riduzione** dei livelli progettuali da 3 a 2, l'opportunità di chiarire la disciplina transitoria relativa alla progettazione per i progetti in corso;
- **In relazione ai Concorsi di Progettazione** e di Idee di dare priorità alla procedura in **due fasi**.



CONVEGNO
IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Venerdì 10 marzo ore 14:30

Centro Cardinal Urbani - Via Visinoni 4/c Venezia-Zelarino

14:30 Registrazione partecipanti

14.45 Presentazione dell'evento

Mariano Carraro

Presidente Ordine degli Ingegneri della Città Metropolitana di Venezia

Sandro Boato

Presidente Collegio degli Ingegneri di Venezia

15.00 Maria Grazia Bortolin
Regione del Veneto - Direzione LLPP

Il nuovo Codice dei Contratti
Le novità di sistema

15.30 Luigi Chiappini
Libero professionista

Impatto del nuovo codice sulla
progettazione e sulla direzione dei
lavori

16.00 Raffaella Boscolo
ANCE Venezia - Lavori pubblici e appalti

Le novità più rilevanti della riforma

16.30 Michele Lapenna
Rete delle Professioni Tecniche.
Coordinatore GdL Lavori Pubblici

L'impatto del codice sui servizi di
Ingegneria/architettura

17.00 Sandro Catta
Consigliere C.N.I. con delega LLPP

Le possibili azioni del CNI

17.30 Alfredo Biagini
Avvocato

Criticità dal punto di vista giuridico-
legale

18.00 Dibattito

18.30 Mariano Carraro

Conclusioni

**I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
NEL NUOVO CODICE DEI COPNTRATTI**

GRAZIE

Ing. Michele Lapenna – Gruppo di Lavoro LL.PP. RPT